



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

**UFFICIO del SINDACO**

Via Roma 26. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

e-mail: [info@comune.villaurbana.or.it](mailto:info@comune.villaurbana.or.it)

fax 0783/44030

Prot. n° 4398  
Del 17.10.2012

**ORDINANZA N° 09 - 2012**

## IL SINDACO

**Preso atto** Che anche il territorio del Comune di Villaurbana è inserito nei comuni in cui nel corso del 2011 si è manifestata la circolazione virale per lo West Nile;

**Considerato** che nel corso della stagione estiva, il territorio comunale è interessato da rilevanti infestazioni di zanzare;

**Tenuto conto** dei disagi prodotti dalla presenza dell'insetto, fino a compromettere nelle ore serali la normale fruizione da parte dei cittadini degli spazi pubblici e privati e di recare disturbo all'interno degli edifici abitativi;

**Constatato** che gli interventi di disinfestazione finora attuati dal Comune e dalla Provincia sulle strade pubbliche non risultano sufficienti ad assicurare un adeguato controllo degli insetti, i cui focolai di diffusione risultano spesso localizzati in giardini privati, cantieri edili, depositi artigianali, industriali e commerciali;

**Ravvisata** quindi la necessità, per garantire l'efficacia dell'azione dell'Ente, di estendere l'effettuazione dei trattamenti disinfestanti anche all'interno delle aree private sopraricordate;

**Visto** il Piano Regionale integrato per la sorveglianza della West Nile Disease 2011-2014 approvato con decreto n. 45 del 25/11/2011;

**Vista** la Circolare del Ministero della Salute Ordinanza 4 agosto 2011 che detta le Norme sanitarie in materia di encefalomyelitis equina di tipo West Nile e attività di sorveglianza sul territorio nazionale;

**Ravvisata** altresì la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica anche al fine di prevenire e controllare le malattie infettive trasmissibili all'uomo quali la Chikungunya e la West Nile Disease attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare delle zanzare;

**Considerato** al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

**Ritenuto** altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti o accertati di Chikungunya o di West Nile o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo a seconda del caso con separate e ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che spetta al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire e/o fronteggiare emergenze igienico - sanitarie pubbliche e private;

### ORDINA

Che **nel periodo compreso tra il 31 maggio e il 15 novembre**, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

1) Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree verdi o strutturate, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse e aree strutturate con sistemi di raccolta di acque meteoriche, di:

- **Evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di acqua di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea;

- **Procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia. Diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione d'acqua nei tombini. Non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione;

- **Trattare** l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà, ricorrendo ai prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto utilizzato, secondo le indicazioni riportate in etichetta.

In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;

**Tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce e rifiuti di ogni genere, e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, provvedendo al periodico taglio dell'erba e delle sterpaglie;

- **Svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

2) Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, che con particolare riferimento alle attività svolte possano generare accumuli e ristagni di acque piovane, di:

- **Adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acque in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

- **Assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

3) Ai responsabili dei cantieri, di:

- **Evitare** raccolte di acque in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore ai 5 giorni;

- **Sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

- **Provvedere**, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

- Assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

4) A tutti i proprietari, gestori o conduttori di orti, vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, di:

- **Eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;

- **Sistemare** tutti i contenitori e altri materiali in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

- **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;

- **eseguire** adeguata verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e commercializzazione.

## ORDINA INFINE

**A TUTTI I DESTINATARI** della presente Ordinanza, per il periodo di vigenza del provvedimento:

- di permettere l'accesso alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza, al personale della ditta incaricata dalla disinfestazione ed ai tecnici incaricati della vigilanza sui trattamenti.

## RACCOMANDA

- ai frequentatori dei cimiteri di provvedere alla sostituzione dell'acqua nei contenitori con cadenza almeno settimanale;

- al personale di custodia delle scuole di ogni ordine e grado di provvedere alla vigilanza affinché nei periodi di chiusura degli istituti non si costituiscano depositi d'acqua in contenitori esposti su finestre, collocati negli spazi verdi, ecc.

## AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del luogo in cui le inadempienze saranno riscontrate.

I trasgressori della presente Ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00; è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00. la violazione alla presente Ordinanza comporta l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni ivi contenute ai sensi del vigente regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.

## **DISPONE**

- Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, il dipartimento di Prevenzione della ASL n. 5 di Oristano, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

- Che la presente Ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione sul sito del Comune al fine di garantire la massima divulgazione;

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio del Comune.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso avverso la presente Ordinanza al TAR della Regione Sardegna, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Villaurbana, 17/10/2012

**Il Sindaco**  
**(Antonello Garau)**